

CONSORZIO CSEA

Accordo Sindacale ex art. 4 L. 300/70 “videosorveglianza/controlli a distanza” nonché esito di confronto su applicazione istituito del “lavoro agile” (accordo quadro su telelavoro del 23.3.2000/contratto funzioni locali art. 5)

tra

- delegazione trattante di PARTE PUBBLICA: Paolo Flesia Caporgno

e

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

...

...

seguito informativa inviata con nota prot. 751 in data 09.03.2020 a CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA, FIADEL, RSU dr. Paolo Rivoira e a RLS ing. Marco Lerda

Premesso che:

- a) L' art. 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce quanto segue: “(Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.) 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;
- b) Nella disciplina dettata dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori rientra ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore;

- c) La nuova formulazione dell'art. 4 tiene conto del principio informatore della tutela della dignità del lavoratore, in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in una dimensione umana e, quindi, non esasperata dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro;
- d) Nella nozione di impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono rientrare queglii strumenti che consentono al datore di lavoro di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti;
- e) Con il "Provvedimento in materia di videosorveglianza", 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29/04/2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato una serie di regole in materia;
- f) Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) comporta l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini, qualora permettano di identificare un soggetto in via indiretta;
- g) Ai sensi dell'art. 114 (Garanzie in materia di controllo a distanza) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*), resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300;
- h) Il Consorzio Servizi ecologia e ambiente:
- al momento non dispone di propri impianti di videosorveglianza (fatta eccezione, per quanto di interesse, di impianto videocitofonico presso la sede operativa), ma prende atto della esistenza di impianti di videosorveglianza di titolarità comunale o di terzi, nell'ambito di strutture gestite ovvero sovraordinate ovvero nelle quali può svolgersi attività lavorativa di C.S.E.A. (isole ecologiche, ad esempio);
 - potrebbe comunque avere necessità di adottare/mantenere misure con sistemi di videosorveglianza per tutela da possibili atti vandalici, furti e/o altre fattispecie di reato;

- intende richiamare e prendere atto anche di ciò che attiene al settore pubblico, per quanto riguarda il telelavoro e smart working, disciplinati dalla legge n. 191/1998 (meglio nota come *Bassanini-ter*) congiuntamente col D.P.R. 70/99 e con l'accordo quadro dell'8 giugno 2011, oltre che dalla Legge 124/2015 e dalla direttiva della Funzione Pubblica 3/2017;

Considerato che:

1. Gli impianti di videosorveglianza di titolarità Comunale installati o in gestione nell'ambito delle isole ecologiche ovvero in altri luoghi (comprese telecamere di contesto), hanno la finalità di tutela del patrimonio e di sicurezza pubblica. Gli eventuali software/applicativi installati su telefoni cellulari, tablet, PC aziendali o propri ma utilizzati per finalità aziendale, hanno la finalità di riscontro sul rispetto della normativa in materia di utilizzo di dati, sistemi, strumenti informatici.
2. Tali strumenti non vengono utilizzati per il controllo dell'attività lavorativa, bensì per sicurezza pubblica, fatto eccezione circa i controlli sul rispetto del Disciplinary interno per l'utilizzo dei sistemi, dati e strumenti informatici, come meglio declinati nello documento stesso, facente parte integrante del presente accordo.
3. Per quanto riguarda caratteristiche impianti, ubicazione, ecc. delle telecamere, trattandosi di sistemi di videosorveglianza di titolarità di soggetti terzi (Comuni, altri soggetti) al di fuori della sfera di azione giuridica del Consorzio, si rimanda a quanto disposto da tali soggetti.
7. Fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia, e che i dati così raccolti non potranno essere diffusi o comunicati a terzi, le parti concordano che le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 4 L. 300/1970 sono nel rispetto di quanto disposto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
8. E' in attivazione la modalità di "lavoro agile" della prestazione lavorativa (anche mediante telelavoro), ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 in combinato disposto, al momento, con quanto disposto dai provvedimenti emergenziali per il contenimento dell'epidemia da Covid-2019. Esso comporta collegamenti con apparecchiature di proprietà/disponibilità dei lavoratori, ovvero forniti dall'ente. Il sistema consente il collegamento da remoto, che attua la connessione alla rete ed attraverso eventuali ulteriori software. L'amministratore di sistema/manutentore può visionare gli accessi ma non registra le attività. Verrà implementato un sistema software che genera *log*, predisposto affinché sia sempre garantita la riservatezza ed evitato il controllo a distanza del lavoratore.

Tutto quanto ciò premesso:

preso atto di quanto evidenziato sulle finalità, modalità d'uso, si prende atto di quanto sopra, con piena approvazione, comprese le postazioni di telelavoro/smart working.

Si acquisisce e prende atto, quale ulteriore parte integrante e sostanziale del presente documento, del disciplinare in materia di dotazioni informatiche, controlli relativi, ecc., avente altresì valenza di informativa al personale. Tale allegazione – facoltativa stante l'attuale tenore dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori – viene comunque effettuata in ottica di maggiore chiarezza e trasparenza.

Ai fini di quanto previsto dalla normativa e disciplina contrattuale vigente in materia di relazioni sindacali in merito all'attivazione dello smart working, le parti danno atto di aver approfondito il contenuto delle modalità attuative nei seguenti documenti:

- Progetto lavoro agile;
- Schema contratto lavoro;
- Informativa sicurezza.

Aderisce al presente documento anche il CUG – Comitato unico di garanzia, per quanto occorrente, anch'esso a conoscenza del contenuto documentale dell'iniziativa.

LA DELEGAZIONE SINDACALE:
(integrata con la presenza del RLS):

....

....

Paolo Rivoira

Marco Lerda (RLS)

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Paolo Flesia Caporgno

p. il COMITATO UNICO DI GARANZIA:

Ivan Nanè

Rosa Fioravanti